

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA LOMBARDIA

SEZIONE DI BRESCIA

APERTURA DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2012

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

GIUSEPPE PETRUZZELLI

BRESCIA 9 MARZO 2012

INDICE

1) INDIRIZZI DI SALUTO

2) PREMESSA

3) ANDAMENTO DEL CONTENZIOSO

4) QUESTIONI SPECIFICHE EMERSE NELL'ANNO 2011

5) CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

INDIRIZZI DI SALUTO

Prima di rivolgere il consueto saluto ai presenti mi sia consentito di rivolgere un caloroso saluto al Presidente del Consiglio di Stato, prof. Pasquale de Lise, collocato in pensione, a cui credo vada il ringraziamento di tutti gli operatori del diritto amministrativo per l'opera preziosa svolta ai fini dell'adozione del Codice del processo amministrativo e per la tenacia dimostrata nella divulgazione dello stesso in tutte le sedi istituzionali e non.

Il mio ricordo personale è ancora rivolto alla suggestiva inaugurazione della nostra nuova sede il cui palazzo è stato intitolato al prof. Lionello Levi Sandri con la commossa partecipazione proprio dello stesso prof. de Lise.

Un altrettanto caloroso saluto rivolgo al nuovo presidente del Consiglio di Stato, dott. Giancarlo Coraggio, cui auguro il miglior successo possibile nell'espletamento del difficile ed oneroso incarico che si accinge a svolgere.

Anche quest'anno rivolgo un saluto ed un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno voluto partecipare a questa cerimonia di apertura per l'anno giudiziario 2012 della Sezione staccata di Brescia del TAR Lombardia.

Un ringraziamento particolare va all'Autorità Religiosa, alle Autorità politiche, militari e civili, alle Autorità giudiziarie, agli Amministratori locali, agli Avvocati del libero Foro, dell'Avvocatura dello Stato, delle Avvocature degli Enti pubblici, alle Università, ai docenti ed agli studiosi delle scienze amministrative. Saluto con cordialità il rappresentante del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa. Un caloroso saluto al Presidente del TAR per la Lombardia, dott. Francesco

Mariuzzo, all'ex Presidente del TAR Lombardia, dott. Ezio Barbieri, ed all'ex presidente dott. Armando Ingrassia che sempre mi conforta con il suo affetto.

Un cordiale saluto rivolgo a tutti gli avvocati componenti della commissione distrettuale TAR Brescia i quali hanno consentito un proficuo lavoro con il Tribunale per la soluzione dei problemi che via via sono sorti nell'arco dell'anno 2011.

PREMESSA

Quest'anno ricorre il 41° anno della nascita dei Tribunali Amministrativi Regionali. Almeno per me che ho vissuto l'esperienza della loro nascita è ora di tirare le somme sul mio percorso all'interno della "Istituzione". Ho sempre concluso, forse in modo troppo autoreferenziale ed in maniera superficiale, di aver svolto un servizio tutto sommato positivo ed utile nei confronti della comunità.

A dire il vero, circa due mesi fa sono stato disilluso in questa mia convinzione. Un famoso giornalista, di cui peraltro molte volte ho condiviso le idee, ha scritto che tra le c.d. liberalizzazioni tese al risanamento del paese dovrebbe essere inclusa l'eliminazione delle Regioni e dei TT.AA.RR perché enti inutili.

Devo ammettere che sono stato colpito dalla perentorietà dell'affermazione, peraltro, non illustrata né in alcun modo chiarita.

Tuttavia, l'affermazione del giornalista mi ha costretto a riflettere sulla effettiva utilità dei tribunali amministrativi e conseguentemente sulla utilità del mio lavoro.

Non mi sembra questa la sede per elencare i meriti e le benemerienze acquisite dai TT.AA.RR in questi quarant'anni. Persone e studiosi molto più autorevoli di me l'hanno fatto. Per parte mia posso solo rammentare il fatto oggettivo, che, cioè, ogni anno in tutti i tribunali amministrativi vengono iscritti a ruolo oltre sessantamila ricorsi.

I tribunali amministrativi, è noto, intervengono nelle materie più disparate coinvolgendo ogni aspetto della vita e dell'azione della pubblica amministrazione.

L'evoluzione dei TT.AA.RR. ha seguito passo passo l'evoluzione della società civile, sebbene a volte molto complessa.

Per rendersene conto è sufficiente elencare i ricorsi in materia economica e del commercio, di tutela dell'ambiente, dell'edilizia e dell'urbanistica, delle espropriazioni, della sanità, della scuola e delle Università, dell'impiego pubblico, dei processi di immigrazione, etc.

Ciò comporta sicuramente una "intromissione" del giudice amministrativo nella vita pubblica del nostro paese, ma sempre su istanza del cittadino e, ciò che più conta, sempre come giudice terzo e indipendente.

Come ho più volte ricordato in altre occasioni, il giudice amministrativo ha soltanto un dovere: quello di verificare la legittimità dell'operato della P.A., senza deviare a fini diversi approfittando dell'alta funzione che la Costituzione gli ha assegnato.

Certamente ai giudici amministrativi si chiede di essere solleciti nelle risposte alle domande che gli vengono rivolte dal cittadino e dalla stessa amministrazione. Se è vero quanto si afferma che il giudice amministrativo si sta caratterizzando come giudice dell'economia allora è facile

pronosticare che la giustizia amministrativa rivestirà un ruolo sempre più importante nella vita del paese. Non se ne abbiano a male né si deprimano i detrattori dei TT.AA.RR, anche perché la maggiore rilevanza nell'ambito della società italiana degli atti di giurisdizione amministrativa sicuramente potrà dare adito a più occasioni di polemiche ed a maggiori critiche nei suoi confronti.

Per concludere non v'è dubbio che a qualcosa i Tribunali amministrativi servono: quantomeno tentano di venire incontro alle esigenze di giustizia, non solo dei cittadini, ma anche della stessa pubblica amministrazione.

Comunque ho deciso che se domineddio mi consente di nascere un'altra volta, prima di entrare a far parte di questa istituzione, sempre che nel frattempo non venga esaudito l'augurio del giornalista, ci penserò bene, considerato anche che si tratta di posto fisso e, come tale, secondo un monito autorevole, molto noioso.

Bando alle chiacchiere; mi sembra di poter affermare, senza tema di smentita, che, almeno nel nostro tribunale, la rilevanza delle questioni trattate dalle due sezioni interne in un ambiente ricco di stimoli giuridici e di accadimenti quale è il territorio in cui opera questo Tribunale e, molto più prosaicamente, le difficoltà di gestione dei compiti e servizi a cui attende tutto il personale amministrativo, per quanto possibile, considerato l'infimo numero che lo compone, certamente non consentono di morire di noia. Costituiscono un esempio lampante di quanto osservato sopra i problemi che quotidianamente sorgono in riferimento ad esempio alla manutenzione ed alla gestione del palazzo che ci ospita, forse l'unica sede di proprietà dello Stato tra quelle in cui sono collocati i TT.AA.RR. d'Italia.

Per fortuna, a tale proposito, accanto ai problemi si intravede qualche soddisfazione, quali, ad esempio, la creazione definitiva della biblioteca nel piano mansardato, costituito da singole salette di studio arredate elegantemente da scaffalatura in legno e scrivanie dotate di computer, nonché, come si può notare dando uno sguardo intorno alla sala in cui siamo riuniti, la dotazione di tutto il palazzo di tendaggi eleganti e di facile utilizzazione.

Queste opere sicuramente renderanno più gradevole la permanenza negli uffici di tutto il personale amministrativo e di magistratura, consentendo loro un lavoro un po' più agevole.

In questa occasione non posso esimermi dal ringraziare tutti gli organi che sovrintendono alla organizzazione ed alla amministrazione dei TT.AA.RR. per il finanziamento delle opere suddette, soprattutto in questo momento di crisi economica che sta colpendo tutto il popolo italiano.

Come ricordato sopra un contributo al rinnovamento della giustizia amministrativa si deve al nuovo Codice del Processo Amministrativo, definito dagli studiosi uno strumento che costituisce "un fattore di sviluppo e di competitività, di crescita e di modernizzazione del paese". Forse questo non basta nel momento attuale a rinnovare la nostra vita amministrativa. La crisi di fiducia del cittadino nei confronti delle pubbliche amministrazioni, ritenute, a volte con ragione, lente ed ingombranti, è abbastanza palpabile negli umori della gente. Si spera che il varo a breve del "codice della pubblica amministrazione" renda gi apparati pubblici più snelli, più responsabili, più trasparenti e meno invasivi.

Se sarà così anche il giudice amministrativo ne avrà giovamento e forse anche il suo lavoro potrà ridursi.

La penuria di magistrati addetti ai tribunali amministrativi, dopo il recente passaggio di molti di essi al Consiglio di Stato, si è fatta ancora più pesante. Ciò sta producendo a livello nazionale una

minore riduzione del numero delle cause pendenti rispetto all'anno decorso.

E' sperabile che i concorsi per referendario si concludano al più presto in modo da reintegrare i posti vacanti.

Spero comunque che venga accantonato qualsiasi progetto per la costituzione di sezioni stralcio.

Forse, come ho affermato più volte, in occasione dell'inaugurazione degli anni giudiziari precedenti, è giunto il momento di eliminare l'anomalia della divisione dei ruoli tra magistrati del Consiglio di Stato e magistrati dei tribunali amministrativi. Ma credo che non sarà così. Le posizioni corporative purtroppo si sono rivelate sempre "eroicamente" refrattarie a recedere.

ANDAMENTO DEL CONTENZIOSO

Per quanto concerne l'andamento dell'attività giudiziaria svolta nel 2011, astenendomi come al solito da sciorinare cifre, analisi e statistiche sofisticate che in definitiva allontanano l'attenzione dell'uditorio, mi limito soltanto a fornire dei dati globali, relativi all'attività della prima e della seconda sezione interna -quest'ultima presieduta brillantemente dal Consigliere Giorgio Calderoni- comparandoli con quelli relativi all'anno 2010, lasciando alle tabelle allegate di seguito alla relazione di entrare nei dettagli per gli anni decorsi.

		2010	2011	Differenza	Percentuali
Ricorsi	Depositati	1654	1655	+1	0%
Motivi	Aggiunti	195	136	-59	-30%
Sentenze + Decreti dec.	Pubblicati	5003	2981	-2022	-40%
Ordinanze+ Decreti	Sospensiva Cautelari	941	936	-5	-0,5%
Ordinanze	Collegiali	212	292	+80	+37%
Ricorsi	Pendenti	7879	6479	-1400	-17%
Ricorsi	Assegnati nel merito	1470	1468	-2	0%
Ricorsi	Assegnati in	1369	1469	+100	+7%
	Sospensiva				

Come si vede l'afflusso dei ricorsi nel 2011 è rimasto invariato rispetto al 2010. Tuttavia se si aggiungono i 136 ricorsi per motivi aggiunti -che, come, spiegato più volte in realtà costituiscono dei ricorsi nuovi- pervenuti nell'anno 2011, rispetto a quelli (195) pervenuti nel 2010 ci si avvede il totale è inferiore di 58 unità.

Peraltro, a differenza di tanti tribunali che denunciano un calo anche vistoso nella presentazione dei ricorsi, va rimarcato il fatto che il nostro Tribunale si è mantenuto alla pari con l'anno passato. Tuttavia si può dire fin da ora che osservando l'andamento relativo ai primi due mesi di gennaio e

febbraio si scopre che rispetto al 2010 il numero di ricorsi iscritti a ruolo è inferiore.

Se si analizzano le cause di tale calo è facile concludere che per il 2011 ha pesato molto, da una parte, la crisi economica e, dall'altra parte, l'aumento sostanzioso dei contributi unificati, anche per la cause di lavoro, ancorchè attutito sulla base del reddito del lavoratore.

Per quanto concerne le materie su cui opera il Tribunale si può affermare che il numero dei ricorsi introitati nell'anno 2011 nelle materie di pubblico impiego, di ambiente e di commercio è rimasto lo stesso dell'anno 2010. E così sostanzialmente anche nelle materie degli appalti(-9), delle concessioni ed autorizzazioni (-10), dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica (+10).

Più marcata è la differenza nelle materie di servizi ed enti pubblici (Regione, Province e Comuni) e di espropriazioni di pubblica utilità: positiva la prima (+37) e negativa la seconda (-20).

Un discorso a parte meritano i ricorsi in materia di edilizia ed urbanistica ed in materia di stranieri. I primi sono diminuiti di ben 99 unità, da n. 434 a n. 335. I secondi, viceversa, sono aumentati di 138 unità (da 609 a 747).

Per quanto concerne le cause in materia di edilizia, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2010 avevo pronosticato un aumento di ricorsi in vista della approvazione da parte dei Comuni del nuovo strumento urbanistico (PGT) di cui alla L.R. 12/2005. In realtà così non è stato. Probabilmente come ho ricordato sopra la crisi economica, congiunta all'aumento delle spese di deposito del ricorso, hanno inciso in maniera più negativa di quanto ci si potesse attendere.

L'aumento del numero di ricorsi in materia di stranieri penso che sia dipeso dalla sanatoria cosiddetta "delle badanti", concernente l'emersione di molti cittadini stranieri clandestini dal lavoro irregolare.

Ho notato che negli ultimi mesi il detto filone di cause si va estinguendo per cui penso che si possa pronosticare per il 2012 una sensibile riduzione dei relativi ricorsi.

A fronte della parità di nuovi ricorsi, negli ultimi due anni si è avuto una sostanziale parità sia per le ordinanze di sospensiva che per i decreti cautelari presidenziali. Ciò sta ad indicare che la domanda cautelare è considerata dal foro amministrativo sempre con favore, atteso che il ricorrente ottiene dal giudice una prima veloce risposta alla sua domanda.

Del resto, il nuovo codice amministrativo con l'art.61 ha esteso la possibilità di accedere ad un giudizio cautelare monocratico presidenziale anche "ante causam", prima cioè di presentare il ricorso formale. Va tuttavia osservato che allo stato appare maggiormente frequentato il procedimento riferito alla misura cautelare monocratica "inaudita altera parte", ex art.56 del CPA, che comunque consente a breve la verifica da parte del collegio.

Per l'anno 2011, sebbene la riduzione delle pendenze si sia attestata sul 17% del carico di ricorsi esistente, tuttavia non si è ripetuto il "boom" del 2010. Ciò ha una giustificazione tecnica: nell'anno passato l'avvento del nuovo codice ha consentito di eliminare per perenzione tutti i ricorsi giacenti ultraquinquennali che le parti non hanno più ritenuto di loro interesse. Ciò aveva consentito di ridurre il numero dei ricorsi pendenti di circa il 40%. Attualmente, viceversa, l'eliminazione di questi ricorsi potrà avvenire man mano che venga a maturazione la giacenza dei cinque anni.

Come riferito sopra il nostro Tribunale è comunque riuscito a ridurre nel corso del 2011 le pendenze del 17%. Tale riduzione ha superato di gran lunga la percentuale del 5% fissata per lo stesso anno

dalla III Commissione del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa, in ottemperanza all'art.37 del D.L.98/2011 che ha disposto per ciascun ufficio giudiziario, penale, civile, amministrativo e tributario di provvedere a ridurre il peso dei ricorsi pendenti in tutti gli anni a venire, peso, che per quanto riguarda i TT.AA.RR deve essere ridotto almeno del 15% annuo, secondo le istruzioni impartite dalla stessa Commissione sopra indicata.

A mio sommo parere, se è vero che l'attuazione delle disposizioni dell'art.37 sopra citato garantisce sicuramente l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie, è altrettanto vero però che gli uffici giudiziari devono essere messi in condizione di operare con idonea dotazione di personale e mezzi.

Questo Tribunale, come già riferito nella relazione programmatica per l'anno 2012, ancorchè configurato come sezione Staccata del TAR della Lombardia, ha un carico di lavoro considerevole, superiore a tanti Tribunali aventi giurisdizione sull'intero territorio regionale.

Tuttavia per far fronte ad un tale carico di lavoro sono impiegati soltanto dieci dipendenti amministrativi, di cui due già collocati in pensione dal prossimo mese di giugno. Gli otto impiegati residuali, sui sedici previsti in ruolo, obiettivamente costituiscono un numero di gran lunga inferiore a quello relativo al personale in dotazione presso qualsiasi altro Tribunale composto da due sezioni interne.

Grazie alla comprensione del Presidente dott. Mariuzzo la Sezione attualmente usufruisce dell'impiego per due giornate settimanali di un dipendente della sede di Milano del TAR Lombardia. Per fortuna ultimamente ci è stato assegnato, anche se con servizio ridotto, il valente dott. Giovanni Tanel, segretario generale del TAR di Trento.

Non mi sembra che con un numero di personale così risicato si possa raggiungere le alte vette proposte dalla legge e dai nostri organi istituzionali.

Tuttavia io confido, grazie alla serietà ed alla laboriosità del personale dipendente della Sezione, di raggiungere almeno l'obiettivo prefissato sopra indicato del 15%.

A tale scopo appare indispensabile, se si vuole raggiungere il "quorum" previsto, istituire dei fondi incentivanti per il personale amministrativo, che compensino, come avvenuto negli anni decorsi, il maggior lavoro svolto anche al di là del lavoro straordinario.

L'art.37 del decreto legge sopra citato dispone inoltre che gli uffici giudiziari nel programmare il proprio percorso per la riduzione dell'arretrato dovranno operare ascoltando il parere dei presidenti degli Ordini degli avvocati che operano sul territorio di competenza del Tribunale.

Come ormai è noto agli avvocati che operano presso questa Sezione

il Tribunale ha istituito con il concorso degli avvocati amministrativisti appartenenti agli ordini collegiali della Lombardia Orientale, dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, delle Avvocature civiche e della Avvocatura della Regione Lombardia, la «Commissione Distrettuale TAR.».

Essa, come riferito più volte, ha il compito precipuo di esaminare e discutere tutte le proposte, i suggerimenti, le osservazioni e le iniziative utili all'attività sia del Tribunale che degli stessi avvocati, tra cui anche la proposta di suggerire i possibili criteri per la tempestiva definizione dei ricorsi pendenti. A tale scopo la Commissione ha già avuto nell'anno decorso alcune riunioni

sull'argomento.

Nei mesi successivi sarà cura di questa Presidenza di inteloquire con gli organi collegiali degli avvocati e soprattutto con la Commissione Distrettuale TAR per privilegiare ancora di più, attraverso anche ulteriori nuovi criteri, una continua riduzione dell'arretrato pendente.

Ancora una volta mi auguro che la definizione accelerata dell'arretrato nonché il massiccio ricorso ai riti abbreviati previsti nel nuovo codice valgano a ridurre l'incidenza della legge Pinto che, com'è noto, ha introdotto il procedimento speciale davanti alle Corti d'Appello per la liquidazione del danno da eccessiva durata del processo .

Non mi stancherò di ribadire ancora una volta quanto affermato in occasione dell'inaugurazione degli anni giudiziari precedenti: il giusto principio della ragionevole durata del processo evocato ed elaborato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo e prontamente accolto dal nostro legislatore, ha costituito il mezzo adottato strumentalmente da un gruppo di avvocati "specializzati" per lucrare sui ritardi, sicuramente censurabili, della giustizia amministrativa, ma a volte determinati anche dalle stesse parti ricorrenti.

QUESTIONI SPECIFICHE EMERSE NELL'ANNO 2011

Nei quattro anni in cui ho avuto l'onore di presiedere la Sezione staccata del Tar Lombardia ho potuto rilevare più volte che la vastità del territorio, compreso nelle quattro Province di Brescia, Bergamo, Mantova e Cremona, in cui si esercita la nostra giurisdizione, per la multiforme composizione morfologica dello stesso territorio, per la dovizia delle risorse economiche e per la complessità delle questioni che conseguentemente si agitano nella società di questa parte della Lombardia, sollecitano un contenzioso per un verso complesso e per altro verso stimolante. Costituisce prova di ciò la encomiabile cultura giuridica, non disgiunta dal senso concreto, ma anche pratico, della vita di relazione, degli avvocati che qui operano.

Le questioni trattate nella Sezione che assumono rilevanza nella giurisprudenza non sono poche. Credo però di non annoiare l'uditorio se mi permetto di citare alcuni spunti di sentenze redatte dai valenti magistrati assegnati alle due sezioni interne del Tribunale.

Innanzitutto mi sembra doveroso partire dalla sentenza n.1671 del 28.11.2011 del Presidente della II sezione interna, dott. Giorgio Calderoni, che tanta polemica ha suscitato all'interno sia dei magistrati amministrativi che dei magistrati ordinari.

Nella sentenza si è affermato, a mio modesto avviso correttamente, quantomeno sul piano della giustizia sostanziale, in un momento in cui si chiedono sacrifici a tutti i lavoratori, che è infondata la questione di legittimità costituzionale, eccepita con ricorso proposto da alcuni magistrati ordinari, concernente la decurtazione della c.d. indennità giudiziaria, stabilita –in misura crescente per il triennio 2011/2013- dall'art.9, comma 2, del D.L. 31 marzo 2010, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122. E ciò in quanto la decurtazione dell'indennità giudiziaria è una forma di concorso alle spese pubbliche, e la Corte Costituzionale ha individuato come "primo" tra tutti i doveri inderogabili di solidarietà "quello di contribuire alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva.

In materia di urbanistica appare interessante anche la sentenza n.1278 del 30.8.2011, redatta dal Consigliere Sergio Conti, nella quale si afferma che sussiste la possibilità, per un'amministrazione comunale neo-eletta, di revocare la deliberazione di approvazione definitiva del nuovo strumento urbanistico adottata dall'amministrazione uscente, laddove non sia ancora perfezionata la procedura

di pubblicazione dell'avviso di approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione, in quanto l'art.13, c.11 della L.R. n.12/05 –che afferma che “gli atti di PGT (piano del governo del territorio) acquistano efficacia con la pubblicazione dell'avviso.....”- non ha effetto meramente processuale (come individuazione del giorno da cui decorrono i termini di impugnazione) ma anche sostanziale

Con l'ottima sentenza n.506 del 2011, redatta dal Consigliere Mosconi, il Tribunale ha confermato la validità di un particolare vincolo culturale, diretto ed indiretto, riguardante i laghi contornanti la città di Mantova anche in relazione ad opere idrauliche e di regimazione realizzate durante il dominio dei Principi Gonzaga. Di particolare rilievo in tale sentenza sono le analisi morfologiche, antropiche, culturali e storiche che, riprese dal contenuto motivazionale del vincolo stesso, sono parse al Tribunale medesimo più che logiche e sostenibili a fronte della volontà di realizzare pressoché sulle rive degli stessi un insediamento residenziale di circa 400 mila mq con cubature ottundenti la vista e la fruizione collettiva dell'insieme.

Una sentenza interessante è quella redatta dal Consigliere Mauro Pedron pubblicata il 24.8.2011 con il n. 1265.

La sentenza affronta alcuni problemi relativi alla natura dei consorzi fidi (confidi). In particolare in essa si sottolinea l'evoluzione storica di questi soggetti che non si limitano più a prestare garanzie per i crediti concessi dalle banche alle imprese, ma hanno assunto nuove responsabilità, tra cui la valutazione del rischio del credito (permettendo alle imprese di pagare interessi minori ed alle banche di ridurre gli accantonamenti). Per effetto di tale evoluzione i confidi devono essere qualificati come moderni soggetti economici, non più espressione delle associazioni di categoria, con le conseguenti tutele contro i trattamenti discriminatori, compresi quelli su base territoriale.

Altra sentenza di rilievo è quella n. 1046 del 13 luglio 2011, redatta dal Consigliere Stefano Tenca in materia di trasporto scolastico e di assistenza “ad personam” in favore dei soggetti disabili che frequentano le scuole superiori. Il giudice, dopo aver affermato la competenza dei Comuni nella gestione del servizio e nella correlata assistenza ad personam ed avere individuato nella Provincia l'ente tenuto a sostenere per intero l'onere economico, ha riconosciuto a questi studenti il diritto alla gratuità del trasporto, al risarcimento del danno esistenziale qualora la lentezza e la trascuratezza delle amministrazioni abbia causato l'interruzione del servizio con violazione del diritto alla dignità umana ed alla propria autonomia in presenza di una delicata condizione personale.

Inoltre, in linea con la più recente giurisprudenza, nella sentenza si è optato per una lettura costituzionalmente orientata dell'art.2059 del codice civile, superando in materia di danno non patrimoniale il limite della riserva di legge correlata all'art.185 del codice penale.

Una decisione doviziosamente ricognitiva della giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia di tutela dei beni ambientali è la sentenza 11.3.2011, n.398, del collega Francesco Gambato Spisani, il quale afferma che accanto agli enti associativi riconosciuti in campo nazionale, legittimati ad impugnare gli atti amministrativi incidenti sull'ambiente, sono da ricomprendere anche le associazioni locali che perseguono statutariamente in modo non occasionale obiettivi di tutela ambientale, soprattutto quando le stesse abbiano un adeguato grado di rappresentatività e stabilità nell'area di interesse.

Nella stessa sentenza, tra le tante questioni trattate, appare interessante quella relativa all'istituto della VIA (valutazione di impatto ambientale) il quale, ad avviso del Collegio, si sostanzia in un giudizio di carattere tecnico-discrezionale, caratterizzato dalla complessità delle discipline specialistiche di riferimento, che sfugge al sindacato del giudice amministrativo, a meno che non

vengano in rilievo elementi di illogicità macroscopiche e manifeste.

Tra le decisioni della seconda Sezione interna merita segnalare le pronunce in ordine alle conseguenze dell'illegittimità della occupazione della proprietà privata per la realizzazione di opere pubbliche, sia nella delicata fase del vuoto normativo derivato dalla dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 43 del DPR 327/2001 di cui alla sentenza della Corte Costituzionale 8.10.2010, n.293, sia in ordine alla applicazione della novella introdotta con l'art.42 bis del medesimo T.U. avente ad oggetto l'istituto della utilizzazione senza titolo.

Nella stessa materia di espropriazione sono da ricordare alcune sentenze del giudice Mara Bertagnolli che si è occupata più volte anche della legittimità dei procedimenti preordinati alla realizzazione di grandi opere infrastrutturali come la BRE.BE.MI e la Pedemontana. Si vedano le sentenze nn.590 e 591 del 20.4.2011 e la sentenza 1429 del 19.10.2011.

Altra sentenza interessante è quella redatta dal giudice Russo della I Sezione interna, n. 959 del 28.6.2011, in materia di edilizia ed urbanistica, nella quale è stata affrontata la questione dell'applicabilità dell'art.16 comma 3 della legge 1150/42 ai programmi integrati di intervento approvati nell'ambito del territorio della Regione Lombardia. In particolare il Tribunale ha disatteso la tesi dell'abrogazione implicita, a seguito dell'entrata in vigore del Codice dei beni culturali ed ambientali, della previsione urbanistica prevista nella stessa legge 1150/42 che conferisce alla soprintendenza il potere di emettere un parere preventivo sui piani attuativi che incidono su aree paesaggisticamente tutelate.

Ad avviso del tribunale detta previsione è anche applicabile nel'ambito dell'ordinamento regionale lombardo anche a quella peculiare forma di piano attuativo costituita dal programma integrato d'intervento.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

E' ora di concludere queste mie brevi riflessioni sullo stato di salute del nostro Tribunale.

Come ho affermato poc' anzi mi sembra che tutto sommato la produttività della Sezione si esprima ancora sui buoni livelli. Per fortuna di questo Tribunale i magistrati addetti sono gli stessi dei due anni precedenti. Ciò ha consolidato lo spirito di gruppo che in qualche modo aiuta la coesistenza e la sincronia di pensiero tra gli stessi magistrati, dei quali, credo, senza tema di essere smentito, di poter apprezzare ancora una volta l'onestà intellettuale che li anima nello svolgimento del delicato lavoro di giudice.

La buona sorte inoltre che accompagna questo Tribunale è data dalla circostanza che non abbiamo dovuto mai distaccare alcun magistrato per incarichi tecnico-politici (di governo, ministeriali, Authority), fatta eccezione per il dott. Morandini, ora collocato in pensione, che tuttavia è rimasto fuori ruolo per quasi tutta la sua carriera.

Ormai il numero dei giudici amministrativi distaccati, fuori ruolo o meno, è diventato esorbitante e per tale motivo non posso che essere d'accordo con la iniziativa della nostra associazione (ANMA) di sollecitare il Consiglio di Presidenza, quale organo di autogoverno, a vigilare al fine di attuare una politica più rigorosa volta al ridimensionamento del numero di tale categoria di giudici ed al fine di stabilire esso stesso i criteri di scelta dei magistrati da distaccare, senza indulgere nella nomina di persone ormai selezionate per nome dalle stesse amministrazioni, in difformità della previsione normativa ex dpr 418/93. L'autonomia del giudice è un bene assoluto da preservare. Io non credo che i vantaggi, sia economici che di carriera, dispensati ai giudici distaccati comportino

necessariamente una limitazione della loro libertà di pensiero; credo tuttavia che la fiducia del cittadino nei confronti del giudice esige non solo la sostanzialità ma anche l'apparenza dell'agire.

Concludendo, non mi resta che assicurare ancora una volta l'impegno, mio e di tutto il personale, magistrati ed impiegati, affinché il servizio che prestiamo a favore del cittadino e delle pubbliche amministrazioni sia sempre più efficiente e più consono alle esigenze del territorio in cui operiamo.

Ringrazio voi tutti per la cortese attenzione e dichiaro aperto l'anno giudiziario 2012 del TAR per la Lombardia –Sezione di Brescia

Il Presidente della Sezione

(Giuseppe Petruzzelli)